

Maurizio Santise

Fabio Zunica

CODICE CIVILE
CODICE PENALE
CODICE AMMINISTRATIVO

*Appendice di integrazione e di aggiornamento
fino alla Legge n. 120/2024*

(G.U. 20 agosto 2024, n. 194)



MERITA
edizioni

ISBN: EAN 979-12-81851-061
979-12-81851-054
979-12-81851-047

© Copyright: 2024 Merita Srls
Piazza Teresa Noce, 17/D - 10155 Torino

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

INDICE SISTEMATICO

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Artt. 230 bis, 230 ter, 705, 2506.1 del Codice civile.....	5
Integrazione alla Parte IV, Sezione XV del Codice civile.....	6

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Artt. 314 bis, 322 bis, 323, 323 bis, 323 ter, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 629, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640, 640 quater del Codice penale. <i>L'art. 346 bis c.p. è riportato nell'Appendice di aggiornamento G.U. 10 agosto 2024, n. 187 contenuta nel Codice penale</i>	7
--	---

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Artt. 51, 371 bis, 406, 412, 611, 656, 658 bis, 679 del Codice di procedura penale. <i>Gli artt. 103, 114, 116, 268, 291, 292, 294, 299, 309, 313, 328, 369, 581, 593 c.p.p. sono riportati nell'Appendice di aggiornamento G.U. 10 agosto 2024, n. 187 contenuta nel Codice penale</i>	13
Art. 154 quater delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale. <i>L'art. 89 bis disp. att. c.p.p. è riportato nell'Appendice di aggiornamento G.U. 10 agosto 2024, n. 187 contenuta nel Codice penale</i>	14

MODIFICHE IN MATERIA PENITENZIARIA

Artt. 41 bis, 47, 54, 69 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354.....	19
---	----

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

230 bis. Impresa familiare (1). – [I] Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251 ss., 2549], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa [2082] familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost.]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale (2) su di essi [316] (3).

[II] Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [37 Cost.] (4).

[III] Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [76 ss.]; per impresa [2082] familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [art. 177^{1.lett.d.2}] (5).

[IV] Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

[V] In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

[VI] Le comunioni tacite familiari [2140]* nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme [8 prel.].

(1) Articolo inserito dall'art. 89 della l. 19.5.1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

(2) Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a decorrere dal 7.2.2014, «la parola: "potestà" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"».

(3) In merito all'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i familiari partecipanti all'impresa familiare, v. art. 4, c. 1, n. 6, d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sul punto, in particolare, la Corte cost., con sent. 25.11.1987, n. 476, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2».

* Sull'impresa familiare coltivatrice v. art. 48 della l. 3.5.1982, n. 203, Norme sui contratti agrari. Sull'impresa artigiana, v. art. 4, c. 2, n. 3, l. 8.8.1985, n. 443, Legge-quadro per l'artigianato. Sulle attività agrituristiche, v. art. 2² della l. 20.2.2006, n. 96, Disciplina dell'agriturismo.

(4) V. art. 14 della l. 9.12.1977, n. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, che dispone: «[I] Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statuari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa». V. anche d.lgs. 11.4.2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6

della l. 28.11.2005, n. 246; d.lgs. 25.1.2010, n. 5, Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(5) La Corte cost., con sent. 25.7.2024, n. 148 (in G.U. 1^a s.s. 31.7.2024, n. 31), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto"».

* Articolo abrogato.

230 ter. Diritti del convivente (1) – [I] Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, c. 46, l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

(2) La Corte cost., con sent. 25.7.2024, n. 148 (in G.U. 1^a s.s. 31.7.2024, n. 31), ha dichiarato «in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.».

705. Apposizione di sigilli e inventario. – [I] L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss. c.p.c.] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori [390], assenti [48 ss.], interdetti [390, 404, 411⁴, 414, 415 // 32 c.p.] o persone giuridiche [11 ss.].

[II] Egli in tal caso fa redigere l'inventario [769 c.p.c.] dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

[III] Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati (1).

(1) Comma introdotto dall'art. 8, c. 1, l. 4.7.2024, n. 104 (G.U. 19.7.2024, n. 168), a decorrere dal 3.8.2024.

2506.1. Scissione mediante scorporo (1). – [I] Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote [a sé stessa], continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 51, c. 3, lett. a), d.lgs. 2.3.2023, n. 19. Ai sensi dell'art. 56, c. 2, del medesimo decreto, il citato art. 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(2) Comma modificato dall'art. 13, c. 1, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 5.7.2024.

INTEGRAZIONE

L. 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(G.U. 14 agosto 2017, n. 189)

(*Estratto, art. 1, commi 136-140*)

In luogo del rinvio alla Parte IV, Sezione XV, contenuto alla pagina 1127 del Codice civile, si riporta il testo dei commi indicati.

Art. 1, comma 136. – Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Art. 1, comma 137. – Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Art. 1, comma 138. – In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario

alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Art. 1, comma 139. – Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

Art. 1, comma 140. – Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

314 bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (1). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000 (2).

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, c. 1, del d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), a decorrere dal 5.7.2024.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 9, c. 1, del d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), modificato in seguito alla conversione in legge ai sensi della l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

322 bis. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio] di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1) (2). – [I] Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, [e 323] si applicano anche (3):

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato Istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (4);

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (4);

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (5).

[II] Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma (6), 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (6):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (7).

[III] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 della l. 29.9.2000, n. 300. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, c. 75, lett. n), n. 2), l. 6.11.2012, n. 190 e dall'art. 10, c. 1, lett. b), l. 20.12.2012, n. 237. Successivamente, la pre-

sente rubrica è stata sostituita dall'art. 1, c. 1, lett. o), n. 1), l. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31.1.2019 e modificata dall'art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 4.10.2022, n. 156, a decorrere dal 6.11.2022. Successivamente è stata modificata dall'art. 9, c. 2, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024 e dall'art. 1, c. 1, lett. a), l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal d.l. n. 92/2024 era il seguente: «Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla l. n. 114/2024 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 156/2022 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 237/2012 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»

(2) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(3) Alinea così modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 4.10.2022, n. 156, a decorrere dal 6.11.2022; successivamente, dall'art. 9, c. 2, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 5.7.2024 e infine dall'art. 1, c. 1, lett. a), l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. 9.8.2024, n. 114 era il seguente: «Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 92/2024 era il seguente: «Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.lgs. n. 156/2022 era il seguente: «Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche».

(4) Numero aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. o), n. 2 della l. 9.1.2019, n. 3.

(5) Numero inserito dall'art. 1 c. 1, lett. d), d.lgs. 14.7.2020, n. 75, in vigore dal 30.7.2020. Successivamente, a norma dell'art. 7.1, del d.lgs. 14.7.2020, n. 75, in vigore dal 30.7.2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

(6) Alinea così modificato dall'art. 1, c. 75, lett. n), n. 1), l. 6.11.2012, n. 190. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso».

(7) La norma è stata da ultimo modificata dall'art. 1, c. 1, lett. o), n. 3 della l. 9.1.2019, n. 3. Il testo previgente era il seguente: «2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria». La l. n. 3/2019 ha soppresso le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria». Nella previgente formulazione, le parole da "ovvero" alla fine del

comma erano state aggiunte dall'art. 3 della l. 3.8.2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzatore delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 9.12.2003, nonché norme di adeguamento interno e di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

323. Abuso di ufficio* (1). – [I] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358] che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, **in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità** (2), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti [36, 145², 233¹, 289 c.p.p. // 51, 73, 192 c.p.c. // 97 Cost.], **intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e punito con la reclusione da uno a quattro anni** (3) (4). [II] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di **rilevante gravità** [61^{n. 7}, 323-bis].

* Articolo abrogato dall'art. 1, c. 1, lett. b), l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

(1) Il testo dell'articolo è stato sostituito da ultimo dall'art. 1 della l. 16.7.1997, n. 234. Il testo previgente, come sostituito dalla l. 26.4.1990, n. 86, recitava: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».

(2) L'art. 23¹, d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11.9.2020, n. 120, in vigore dal 17.7.2020, ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con le parole «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

(3) Si veda d.P.R. 16.4.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.l. 30.3.2001, n. 165.

(4) Le parole «da uno a quattro anni» sono sostitutive delle parole «da sei mesi a tre anni» dall'art. 1^{75, lett. p)} della l. 6.11.2012, n. 190.

323 bis. Circostanze attenuanti (1). – [I] Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314 bis (2), 316, 316 bis, 316 ter (3), 317, 318, 319, 319 quater (4), 320, 322, 322 bis (3), e 346 bis (5) sono di **particolare tenuità** [62^{n. 4}, 131-bis], le pene sono diminuite [63³].

[II] Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater (4), 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis (6), per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi [65 n. 3] (7).

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 14 della l. 26.4.1990, n. 86; l'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69 ha modificato la rubrica, sostituendo "Circostanza attenuante", con "Circostanze attenuanti".

(2) Il riferimento all'art. 314-bis è stato inserito dall'art. 9, c. 2 bis, d.l. 1.7.2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186).

(3) Il riferimento agli artt. 316-ter e 322-bis è stato inserito dall'art. 6² della l. 29.9.2000, n. 300.

(4) Il riferimento all'art. 319-quater è stato inserito dall'art. 1^{75, lett. q)} della l. 6.11.2012 n. 190.

(5) Le parole «e 346-bis» hanno sostituito le parole «e 323» ai sensi dell'art. 1, c. 1 lett. c), l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

(6) Le parole: «e 322-bis e 346-bis» hanno sostituito le parole: «e 322-bis» ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. c), n. 2, l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69.

323 ter. Causa di non punibilità (1). – [I] Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis (2), 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili [56⁴].

[II] La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di

elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

[III] La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, c. 1, lett. r) della l. 9.1.2019, n. 3.

(2) Il riferimento all'art. 346-bis è stato inserito dall'art. 1, c. 1, lett. d), l. 9.8.2024, n. 114 (G.U. 10.8.2024, n. 187), a decorrere dal 25.8.2024.

615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (1). – [I] Chiunque **abusivamente si introduce** in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero **vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita** di chi ha il diritto di escluderlo [614], è punito con la reclusione fino a tre anni [9¹ c.p.p.].

[II] La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

[III] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni (2).

[IV] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 23.12.1993, n. 547.

(2) Comma modificato dall'art. 16, c. 1, lett. b), l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(3) Artt. 54, 97 e 98 Cost.; 1, l. 241/1990; 54, d.lgs. 165/2001.

615 quater. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (1) (2). – [I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 (3).

[II] La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) (4).

[III] La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma (5).

(1) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 23.12.1993, n. 547.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 19, c. 1, lett. c), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici».

(3) Comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022 e successivamente dall'art. 16, c. 1, lett. c), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta l. n. 90/2024 era il seguente: «[I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 238/2021 era il seguente: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.» (4) Comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. b), l. 23.12.2021, n. 238 a decorrere dal 1.2.2022 e successivamente sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. c), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta l. n. 90/2024 era il seguente: «[I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. [II] La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617 quater (4)» Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 238/2021 era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.» (5) Comma aggiunto dall'art. 16, c. 1, lett. c), n. 3, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

615 quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (1) (2). – *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 (3).*

* Articolo abrogato dall'art. 16, c. 1, lett. d), l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 23.12.1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 4 della l. 18.3.2008, n. 48. Il testo, nella versione precedente all'ultima modifica, recitava: «Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. – Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro».

(2) Rubrica così modificata dall'art. 19, c. 2, lett. b), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

(3) Comma così modificato dall'art. 19, c. 2, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.»

617 bis. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1) (2). – [I] Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [266-268, 295³ c.p.p. // 89, 90 att. c.p.p. // 226 coord. c.p.p.], **al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla**, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [623-bis] (3).

[II] La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) (4).

[III] La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato]*.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 della l. 8.4.1974, n. 98.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 19, c. 4, lett. b), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

(3) Comma così sostituito dall'art. 19, c. 4, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»

(4) Comma aggiunto dall'art. 16, c. 1, lett. e), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

* Parole soppresse dall'art. 16, c. 1, lett. e), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (1). – [I] Chiunque fraudolentemente **intercetta comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, **ovvero le impedisce o le interrompe**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (2).

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque **rivela**, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, **il contenuto delle comunicazioni** di cui al primo comma.

[III] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso (3):

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma (4);

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema (5);

[3] *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*]*.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 della l. 23.12.1993, n. 547.

(2) Comma così modificato dall'art. 19, c. 5, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»

(3) Alinea così modificato dall'art. 19, c. 5, lett. b), l. 23.12.2021, n. 238 e successivamente dall'art. 16, c. 1, lett. f), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla l. n. 238/2021 era il seguente: «Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso.»

(4) Numero sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. f), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(5) Numero modificato dall'art. 16, c. 1, lett. f), n. 3, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

* Numero abrogato dall'art. 16, c. 1, lett. f), n. 3, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

617 quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1) (2). – [I] Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, **al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle**, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni** relative

ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).

[II] Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni (4).

[III] Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni (5).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 della l. 23.12.1993, n. 547.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 19, c. 6, lett. b), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

(3) Comma così modificato dall'art. 19, c. 6, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, a decorrere dal 1.2.2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»

(4) Comma sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. g), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era: «La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.»

(5) Comma aggiunto dall'art. 16, c. 1, lett. g), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (1). – [I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, **forma falsamente ovvero altera o sopprime**, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, **qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso**, con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (2).

[III] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 della l. 23.12.1993, n. 547.

(2) Comma modificato dall'art. 16, c. 1, lett. h), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1 del d.lgs. 10.4.2018, n. 36. Per le disp. trans. v. l'art. 12 del d.lgs. n. 36/2018, ai sensi del quale «1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.»

Capo III bis

Disposizioni comuni [sulla procedibilità]* (1)

* Parole soppresse dall'art. 16, c. 1, lett. i), l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(1) Capo inserito dall'art. 7, c. 1, del d.lgs. 10.4.2018, n. 36.

629. Estorsione. – [I] Chiunque, mediante violenza [5812] o minaccia [612], **costringendo** taluno a fare o ad omettere qualche cosa, **procura a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque (1) a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 323] (2) (3).

[II] La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 (4) se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 [1137 c.nav.] (5) (6) (7).

[III] Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle

circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità (8).

(1) La pena della reclusione è stata elevata nel minimo a cinque anni dall'art. 8 del d.l. 31.12.1991, n. 419, convertito dalla l. 18.2.1992, n. 172. La pena minima nel testo originario era di tre anni.

(2) L'art. 4 della l. 27.1.2012, n. 3 ha sostituito le parole "con la multa da 516 euro a 2.065 euro" con le parole "con la multa da euro 1.000 a euro 4.000". L'originaria pena pecuniaria, da £. 200.000 a £. 800.000, era stata quintuplicata dall'art. 113^a della l. 24.11.1981, n. 689.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 24.5.2023, n. 120 (in G.U. 21.6.2023, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso conminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

(4) L'art. 4 della l. 27.1.2012, n. 3 ha sostituito le parole "da euro 1.032 a euro 3.098" con le parole "da euro 5.000 a euro 15.000". In precedenza, il comma era stato sostituito dall'art. 4 della l. 14.10.1974, n. 497. Il testo originario era «La pena è aumentata da un terzo alla metà». L'art. 8 del d.l. 31.12.1991, n. 419, conv. dalla l. 18.2.1992, n. 172 aveva sostituito le parole "da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni" alle parole "da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni".

(5) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, che prevede un aggravamento di pena se i fatti previsti da questo articolo sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. V. altresì art. 1 della l. 25.3.1985, n. 107, che prevede un aumento di pena, da un terzo alla metà, quando il reato previsto da questo articolo è stato posto in essere nei confronti di persone internazionalmente protette, e il reato sia stato determinato, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(6) L'art. 202 della l. 23.2.1999, n. 44, ha previsto per le vittime di richieste estorsive l'elargizione di somme a favore di chi denunci il fatto alle pubbliche autorità, mediante la creazione di un apposito fondo di sostegno.

(7) Le parole «è punito con la reclusione da sette a venti anni» sono state sostituite alle parole «è punito con la reclusione da sei a venti anni» dall'art. 1, c. 9, l. 23.6.2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, c. 95, l. n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 4.7.2017, n. 154). Successivamente le parole «nel terzo comma dell'articolo 628» sono state sostituite alle parole «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» dall'art. 16, c. 1, lett. m), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(8) Comma aggiunto dall'art. 16, c. 1, lett. m), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (1). – [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui** è punito, a querela della persona offesa [120 c.p.p.], con la reclusione da due a sei anni [240^{1-bis} // 86-bis att. c.p.p.] (2).

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 9 della l. 23.12.1993, n. 547 e così sostituito dall'art. 5 della l. 18.3.2008, n. 48. Il testo previgente recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici. [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

(2) Comma modificato dall'art. 16, c. 1, lett. n), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024, che ha sostituito le parole «da due a sei anni» alle parole «da sei mesi a tre anni».

(3) Comma sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 15.1.2016, n. 7 e successivamente dall'art. 16, c. 1, lett. n), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla l. n. 90/2024 era il seguente: «[I] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 7/2016 recita-

va: «[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (1). – [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere** informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni [240¹, n. 1-bis // 86-bis att. c.p.p.] (2).

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici (3).

[III] La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) (4).

(1) Articolo inserito dall'art. 5^o della l. 18.3.2008, n. 48. Nella rubrica le parole «pubblici o di interesse pubblico» sono state sostituite alle parole «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità» dall'art. 16, c. 1, lett. o), n. 3, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(2) Comma modificato dall'art. 16, c. 1, lett. o), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era: «[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

(3) Comma sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. o), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era: «[II] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni [381, 384 c.p.p.]».

(4) Comma sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. 15.1.2016, n. 7 e successivamente dall'art. 16, c. 1, lett. o), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla l. n. 90/2024 era: «[III] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 7/2016 recitava: «[III] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (1). – [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, **distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui** o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni [240¹, n. 1-bis // 86-bis att. c.p.p.] (2).

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 della l. 18.3.2008, n. 48.

(2) Le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» dall'art. 16, c. 1, lett. p), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(3) Comma sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. 15.1.2016, n. 7 e successivamente dall'art. 16, c. 1, lett. p), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo in vigore prima della modifica

disposta dalla l. n. 90/2024 era: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. n. 7/2016 recitava: «[II] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (1). – [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, **compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

[III] La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

(1) Articolo inserito dall'art. 5^o della l. 18.3.2008, n. 48 e successivamente sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. r), l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era: «Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. – [I] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

640. Truffa. – [I] Chiunque, con **artifici** o **raggiri** [1439, 1440 c.c.], inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto con altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [316, 346, 494, 515 // 381², lett. i) c.p.p.] (1).

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [63³]:

1) se il fatto è commesso a **danno dello Stato** o di un altro **ente pubblico** o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [32-quater, 640-ter // art. 24 d.lgs. 8.6.2001, n. 231] (3) (4);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un **pericolo immaginario** o **erroneo convincimento** di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [661];

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (5) (6) (7).

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione (8).

[III] Il delitto è punibile a **querela della persona offesa** [120-126, 649], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2 ter) (9).

(1) La multa originaria, da £. 500 a £. 10.000 al c. 1, e da £. 3 a £. 15.000 al c. 2, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della l. 24.11.1981, n. 689.

(2) L'art. 1^o, lett. e), d.lgs. 14.7.2020, n. 75, in vigore dal 30.7.2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».

(3) V. art. 3, ult. co., del d.l. 15.11.1989, n. 382, conv. dalla l. 25.1.1990, n. 8, a norma del quale: «Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla

spesa sanitaria è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale».

(4) Cfr. art. 55-quinquies del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, inserito dall'art. 69 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, che recita: «1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto».

(5) Numero aggiunto dall'art. 32^{ter} della l. 15.7.2009, n. 94.

(6) L'art. 3 del d.l. 3.3.2003, n. 32 (non convertito in legge, come specificato nel comunicato del 5.5.2003, presente in G.U. n. 102/2003), aveva aggiunto altro comma, dopo il secondo, che così recitava: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

(7) Vedi art. 37, c. 1, l. 24.11.1981, n. 689, secondo cui: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti».

(8) Numero aggiunto dall'art. 16, c. 1, lett. t), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

(9) Comma aggiunto dall'art. 98, l. 24.11.1981, n. 689 e modificato dall'art. 8, c. 1, d.lgs. 10.4.2018, n. 36, a decorrere dal 9.5.2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. o), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 12 suddetto d.lgs. n. 36/2018. Le parole: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter») hanno sostituito le parole: «capoverso precedente» ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. t), n. 2, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.lgs. n. 150/2022 era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto d.lgs. n. 36/2018 era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

640 quater. Applicabilità dell'articolo 322 ter (1). – Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2 *ter*, 640 *bis* e 640 *ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, **le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter** [19 l. 8.6.2001, n. 231] (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 3^o, della l. 29.9.2000, n. 300. A norma dell'art. 15 della medesima legge: «Le disposizioni di cui all'articolo 322 *ter* del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2-ter) ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. u), n. 1, l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1). – [I] Le funzioni di pubblico ministero [107 Cost.] sono esercitate (2):

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale *lo presso la pretura**;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione.

[II] Nei casi di avocazione [372, 412, 413], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (3).

[III] Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [4 ss. // 3 att.].

[III bis] Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517 quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quadecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4).

[III ter] Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3 quater e 3 quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (5).

[III quater] Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (6).

[III quinquies] Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609-undecies, 615 ter, 615 quater, [615 quinquies,] 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, c. 1, d.l. 20.11.1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, conv., con modif., in l. 20.1.1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

(2) Vedi gli artt. 70 ss. del r.d. 30.1.1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Vedi, anche, l'art. 50 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274 in tema di disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della l. 24.11.1999, n. 468.

* Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 175 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, recante le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(3) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto con l'art. 3, c. 1, d.l. 20.11.1991, n. 367, sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, conv., con modif., con la l. 20.1.1992,

n. 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, c. 4, d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, d.l. 20.11.1991, n. 367, conv., con modif., con la l. 20.1.1992, n. 8 e poi così modificato dall'art. 5 della l. 19.3.2001, n. 92, dall'art. 6 della l. 11.8.2003, n. 228, dal c. 4, art. 15 della l. 23.7.2009, n. 99, con i limiti indicati nel c. 5 dello stesso art. 15, dal c. 1, art. 11 della l. 13.8.2010, n. 136, dal n. 1, lett. a), c. 1, art. 5 della l. 1.10.2012, n. 172, dall'art. 2, c. 1, l. 23.2.2015, n. 19 e dall'art. 18, c. 3, d.l. 17.2.2017, n. 13, conv., con modif., dalla l. 13.4.2017, n. 46, a decorrere dal 18.2.2017. Vedi, anche, l'art. 16 della citata legge n. 228/2003, il c. 6, art. 157 c.p., l'art. 9 della l. 16.3.2006, n. 146, la lett. b), c. 1 dell'art. 4, il c. 1 dell'art. 102 e il c. 1, art. 105 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), d.lgs. 1.3.2018, n. 21, a decorrere dal 6.4.2018. Comma modificato dall'art. 3, c. 1, d.l. 14.6.2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8.8.2019, n. 77, che ha inserito la parola «1,» dopo le seguenti: «articolo 12, commi». Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 3, la presente disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 53, cit. (15.6.2019). Modificato, da ultimo, dall'art. 8 c. 3, d.l. 10.3.2023, n. 20, conv., con modif., dalla l. 5.5.2023, n. 50. In seguito, il presente comma è stato così modificato dall'art. 49, c. 1 della l. 17.12.2023, n. 206.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, d.l. 20.11.1991, n. 367, in tema di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, conv. in l., con modif., con la l. 20.1.1992, n. 8, e poi così modificato dal n. 1, lett. a), c. 1, art. 2 del d.l. 23.5.2008, n. 92, conv. in l., con modif., con la l. 24.7.2008, n. 125.

(6) Le disposizioni del presente comma aggiunto dall'art. 10-bis del d.l. 18.10.2001, n. 374, conv. in l., con modif., dalla l. 15.12.2001, n. 438 e così modificato dal n. 2, lett. a), c. 1, art. 2 del d.l. 23.5.2008, n. 92, conv. in l., con modif., con la l. 24.7.2008, n. 125 – si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (19.12.2001, n.d.r.). Vedi, anche, il c. 6 dell'art. 157 c.p.

(7) Comma aggiunto dal c. 1, art. 11 della l. 18.3.2008, n. 48; modificato dal n. 2, lett. a), c. 1, art. 5 della l. 1.10.2012, n. 172 e successivamente dall'art. 17, c. 1, lett. a) l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il c. 1-bis del citato art. 11, aggiunto dall'art. 12-bis del d.l. 23.5.2008, n. 92, conv. in l., con modif., con la l. 24.7.2008, n. 125.

371 bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (1) (2). – [I] Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis e comma 3 quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (3).

[II] Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni (4).

[III] Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare (5):

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (6);

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfa specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali (6);

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale (5);

d-e) *(omissis)**;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis e comma 3 quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della (7):

- 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
- 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; (8)

3) *(omissis)***.

[IV] Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero (9).

[IV bis] Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche quando in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo (10).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7 del d.l. 20.11.1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, conv., con modif., dalla l. 20.1.1992, n. 8.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 9, c. 4, lett. a), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

(3) Comma così modificato dall'art. 9, c. 4, lett. b), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(4) Comma così modificato dall'art. 9, c. 4, lett. c), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(5) Alinea così modificato dall'art. 9, c. 4, lett. d), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(6) Lettera così modificata dall'art. 9, c. 4, lett. d), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

* Lettere soppresse dall'allegato alla l. 20.1.1992, n. 8 che ha convertito in legge il d.l. 20.11.1991, n. 367, recante il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

(7) Alinea così modificato dall'art. 9, c. 4, lett. d), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(8) Numero modificato dall'art. 10, c. 1, lett. a), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 5.7.2024. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini".

** Numero soppresso dall'allegato alla l. 20.1.1992, n. 8 che ha conv. in l. il d.l. 20.11.1991, n. 367, recante il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

(9) Comma così modificato dall'art. 9, c. 4, lett. e), d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(10) Comma aggiunto dall'art. 2-bis, c. 3, lett. b), d.l. 10.8.2023, n. 105, conv., con modif., dalla l. 9.10.2023, n. 137.

406. Proroga dei termini (1) (2). – [I] Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [328], quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano (3).

[II] La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi (4) [407].

[II bis] *Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi**.

[II ter] *Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis e 612 bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta (5)**.

[III] La richiesta di proroga è notificata [148 ss.], a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona

offesa dal reato [90, 91] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

[IV] Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza [125] emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

[V] Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

[V bis] Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero (6).

[VI] Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

[VII] Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

[VIII] Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, c. 2, d.l. 8.6.1992, n. 306, conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Comma aggiunto dall'art. 4 della l. 21.2.2006, n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. Successivamente modificato dalla lett. f), c. 1, art. 2, d.l. 14.8.2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15.10.2013, n. 119 e dall'art. 1, c. 5, lett. c), l. 23.3.2016, n. 41, a decorrere dal 25.3.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 8, della medesima l. n. 41/2016.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 22, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente art. 406 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Proroga del termine».

(3) Comma così modificato dall'art. 22, c. 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente articolo 406 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 2-15.4.1992, n. 174 (G.U. 22.4.1992, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine stesso».

(4) Comma così sostituito dall'art. 22, c. 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente art. 406 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 2-15.4.1992, n. 174 (G.U. 22.4.1992, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine prorogato».

* Comma abrogato dall'art. 98, c. 1, lett. a), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022,

n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente art. 406 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 21.2.2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. f), d.l. 14.8.2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15.10.2013, n. 119 e dall'art. 1, c. 5, lett. c), l. 23.3.2016, n. 41, a decorrere dal 25.3.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 8, della medesima l. n. 41/2016.

Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata l. n. 41/2016 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.»

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto d.l. n. 93/2013 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 93/2013 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.»

(6) Comma modificato prima dall'art. 3, d.l. 24.11.2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19.1.2001, n. 4, successivamente dall'art. 1, d.l. 5.4.2001, n. 98, conv. in legge dall'art. 1, l. 14.5.2001, n. 196 e infine dall'art. 17, c. 1, lett. b), l. 28.6.2024, n. 90 (G.U. 2.7.2024, n. 153), a decorrere dal 17.7.2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta l. n. 90/2024 era il seguente: «Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7 bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 98/2001 era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.» Il testo in vigore prima della modifica disposta dal d.l. n. 341/2000 era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.»

412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.

– [I] Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione [413] può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo. (1) (2).

[II] Il Procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3 (3).

[II bis] Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4 (4).

[II ter] Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale anti-mafia e antiterrorismo (5).

(1) Il periodo è stato così sostituito dall'art. 1, c. 30, lett. b), l. 23.6.2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, c. 36 della l. n. 103, cit., le disposizioni di cui al presente comma, si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, c. 1, lett. g), n. 1), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente art. 412 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal sopraci-

tato d.lgs. n. 150/2022 era il seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.» Il primo comma è stato integralmente sostituito dall'art. 2 c. 1 lett. l, del d.lgs. 19.3.2024, n. 31, in vigore dal 4.4.2024, il testo precedente recitava: «Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il Procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi.»

(2) Vedi l'art. 258, c. 4, att. Cc.p.

(3) L'art. 2 c. 1 lett. l. 2 del d.lgs. 19.3.2024, n. 31, in vigore dal 4.4.2024 ha sostituito le parole «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater» con «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3». Il comma era stato così modificato dall'art. 22, c. 1, lett. g), n. 2), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199; a norma dell'art. 88-bis, c. 2, del suddetto d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-sexies, c. 1, del citato d.l. n. 162/2022 le disposizioni del presente art. 412 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data del 30.12.2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.»

(4) Comma aggiunto dall'art. 2 c. 1 lett. l. 3, del d.lgs. 19.3.2024, n. 31, in vigore dal 4.4.2024.

(5) Comma aggiunto dall'art. 10, c. 1, lett. b), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), a decorrere dal 5.7.2024 e modificato, in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 92, dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

611. Procedimento (1). – [I] La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni (2).

[I bis] Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (3).

[I ter] Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 (4). La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127 (5).

[I quater] Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza (5).

[I quinquies] Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1

*e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica**.*

[I sexes] Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza (5).

[II] *Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica*.*

(1) Rubrica così modificata dall'art. 35, c. 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Procedimento in camera di consiglio». Le disposizioni modificate dall'art. 11 c. 2 del d.l. n. 89 del 29.6.2024, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30.6.2024.

(2) Comma così sostituito dall'art. 35, c. 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica». Il periodo finale è stato aggiunto dall'art. 11 c. 2 a del d.l. n. 89 del 29.6.2024 (G.U. 29.6.2024, n. 151), a decorrere dal 30.6.2024, con l'applicazione specificata dal c. 3 del medesimo articolo, e modificato, in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 89, dalla l. 8.8.2024, n. 120 (G.U. 20.8.2024, n. 194).

(3) Comma inserito dall'art. 35, c. 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199, e modificato, a decorrere dal 31.12.2022, dall'art. 5-terdecies, c. 2, del citato d.l. n. 162/2022. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 162/2022 era il seguente: «1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.»

(4) Il primo periodo è sostituito dall'art. 11, c. 2, lett. b) del d.l. n. 89 del 29.6.2024 (G.U. 29.6.2024, n. 151), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 120, a decorrere dal 30.6.2024, con l'applicazione specificata nel c. 3 del medesimo articolo. Il testo precedente recitava «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.»

(5) Comma inserito dall'art. 35, c. 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. L'art. 94, c. 2, del medesimo d.lgs. n. 150/2022 ha così disposto: «2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»

* Comma abrogato dall'art. 6 della l. 26.3.2001, n. 128.

** Comma abrogato dall'art. 11, c. 2, lett. c) del d.l. n. 89 del 29.6.2024 (G.U. 29.6.2024, n. 151), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 120, a decorrere dal 30.6.2024, con l'applicazione specificata dal c. 3 del medesimo articolo.

656. Esecuzione delle pene detentive (1). – [I] Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

[II] Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

[III] L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione, nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato (2).

[III bis] L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza (3).

[IV] L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

[IV bis] Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (4).

[IV ter] Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4 bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (4).

[IV quater] Nei casi previsti dal comma 4 bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (4).

[V] Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato (5).

[VI] L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza

za decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta (6).

[VII] La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

[VIII] Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione (7). Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto (8). A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti (9).

[VIII bis] Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica (10).

[IX] La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, comma 2, 612 bis, comma 3, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (11);

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la *recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del codice penale*.*

[IX bis] Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (12).

[IX ter] Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 (12).

[X] Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza (13).

[X bis] Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio

1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione (14).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 27.5.1998, n. 165.

(2) Comma così modificato dall'art. 38, c. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.»

(3) L'art. 2, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 19.3.2024, n. 31, in vigore dal 4.4.2024 ha aggiunto, dopo le parole «programmi di giustizia riparativa» le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato». Comma inserito, in precedenza, dall'art. 15-bis, c. 2, lett. c), d.l. 4.10.2018, n. 113, conv., con modif., dalla l. 1.12.2018, n. 132, a decorrere dal 4.12.2018.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 1, d.l. 1.7.2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 94.

(5) Comma così modificato dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4, dall'art. 4-undecies del d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., con la l. 21.2.2006, n. 49 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 2, d.l. 1.7.2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 94. La Corte costituzionale, con sent. 6/2-2.3.2018, n. 41 (G.U., 7.3.2018, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Per le disposizioni nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. art. 123 d.l. 17.3.2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24.4.2020, n. 27. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 38, c. 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, c. 1, d.l. 31.10.2022, n. 162, conv., con modif., dalla l. 30.12.2022, n. 199. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.lgs. n. 150/2022 era il seguente: «5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.»

(6) Comma così modificato dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4, dall'art. 4-undecies del d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., con la l. 21.2.2006, n. 49. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, c. 1, lett. a), d.lgs. 2.10.2018, n. 123, a decorrere dal 10.11.2018. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.lgs. n. 123/2018 era il seguente: «6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.»

(7) Comma così modificato dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4, dall'art. 4-undecies del d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., con la l. 21.2.2006, n. 49.

(8) Comma così modificato dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 4-undecies del d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., con la l. 21.2.2006, n. 49.

(10) Comma aggiunto dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4.

(11) Lettera così modificata dall'art. 4-undecies del d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., con l. 21.2.2006, n. 49, dalla lett. m), c. 1, art. 2, d.l. 23.5.2008, n. 92, conv. in l., con modif., con la l. 24.7.2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 3, d.l. 1.7.2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 94. La Corte cost., con sent. 6-4-1.6.2016, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come modificata dall'art. 2, c. 1, lett. m) del d.l. 23.5.2008, n. 92, conv., con modif., dall'art. 1, c. 1, l. 24.7.2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. Da ultimo la Corte cost., con sent. 28.4.2017, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.

La Corte Costituzionale con pronuncia del 23.11.2022 depositata il 20.1.2023, n. 3, inserita in G.U. il 25.1.2023, n. 4: «ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del c.p.».

* Lettera soppressa dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 3, d.l. 1.7.2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 94.

(12) Comma introdotto dall'art. 5, c. 1, lett. a), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

(13) Comma così modificato dall'art. 10 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. in l., con modif., dalla l. 19.1.2001, n. 4 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 4, d.l. 1.7.2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 94.

(14) Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. b), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), a decorrere dal 5.7.2024 e modificato, in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 92, dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

658 bis. Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

(1). Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato

di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, c. 1-bis), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

679. Misure di sicurezza. – [I] Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza [533], o deve essere ordinata successivamente [658], il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa [203 c.p.] e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato [102, 103, 104, 105 c.p.]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere [108 c.p. // 190, 191 att.] (1).

[I bis] Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero (2).

[II] Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali [211, 215 c.p.].

(1) La Corte costituzionale, con sent. 19-21.5.2014, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 666, c. 3; 678, c. 1 e 679, c. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.
(2) Comma inserito dall'art. 10, c. 2 bis), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale

154 quater. Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria (1).

– [I] Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo

626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, c. 2 ter), d.l. 5.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

MODIFICHE IN MATERIA PENITENZIARIA

L. 26 luglio 1975, n. 354

41 bis. Situazioni di emergenza (1) (2). – 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto (3).

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espriata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 bis (4).

2 bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la **Direzione nazionale antimafia**, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (5).

2 ter. *Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione*.*

2 quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede (6):

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da

svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari (7) (8) (9);

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia (10);

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi (11) (12);

f bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa (13).

2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (14).

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (15).

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.

Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo (15).

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla co-

municazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (16).

2 *sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del **procuratore nazionale antimafia**. Il **procuratore nazionale antimafia**, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo (17).

2 *septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (18).

(1) Articolo inserito dall'art. 10, c. 1, l. 10.10.1986, n. 663.

(2) Nel presente provvedimento le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono state sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo", ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, c. 4, d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43. Inoltre le parole "procuratore nazionale antimafia" sono state sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, c. 4, d.l. 18.2.2015, n. 7, conv., con modif., dalla l. 17.4.2015, n. 43.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, c. 25, lett. a), l. 15.7.2009, n. 94.

(4) Comma aggiunto dall'art. 19 del d.l. 8.6.1992, n. 306, conv., con modif., dall'art. 1 della l. 7.8.1992, n. 356, sostituito dall'art. 2, c. 1, l. 23.12.2002, n. 279.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, l. 7.1.1998, n. 11, così sostituito dall'art. 2, c. 1, l. 23.12.2002, n. 279.

* Comma abrogato dall'art. 2, c. 25, lett. e), l. 15.7.2009, n. 94.

(6) Alinea così modificato dall'art. 2, c. 25, lett. f), n. 1), l. 15.7.2009, n. 94.

(7) Lettera così modificata dall'art. 2, c. 25, lett. f), n. da 2.1) a 2.4), l. 15.7.2009, n. 94.

(8) La Corte cost., con sent. 17-20.6.2013, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente alle parole "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari".

(9) La Corte costituzionale, sentenza interpretativa di rigetto 6.4-26.5.2023, n. 105 (G.U. 31.5.2023, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27.5.1991, n. 176, e all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(10) La Corte cost., con sent. 2.12.2021-24.1.2022, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

(11) Lettera così modificata dall'art. 2, c. 25, lett. f), n. 3, l. 15.7.2009, n. 94 e successivamente dall'art. 7, c. 1, lett. a), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 5.7.2024.

(12) La Corte cost., con sent. 12.10.2018, n. 186 (G.U. 17.10.2018, n. 41), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «*cuocere cibi*». La stessa Corte costituzionale, con sent. 5-22.5.2020, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «*la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti*» anziché «*la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità*».

(13) Lettera aggiunta dall'art. 7, c. 1, lett. b), d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 5.7.2024.

(14) Comma inserito dall'art. 2-*sexies*¹, d.l. 30.4.2020, n. 28, conv., con modif., dalla l. 25.6.2020, n. 70.

(15) Comma inserito dall'art. 2-*sexies*, c. 1, d.l. 30.4.2020, n. 28.

(16) Comma inserito dall'art. 2, c. 1, l. 23.12.2002, n. 279.

(17) Comma inserito dall'art. 2, c. 1, l. 23.12.2002, n. 279 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, c. 25, lett. h), l. 15.7.2009, n. 94.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, c. 25, lett. i), l. 15.7.2009, n. 94.

47. Affidamento in prova al servizio sociale (1) (2). – 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare (3) (4).

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (5).

2 bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente (6).

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 (7).

3 bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 (8).

3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile (9).

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni (10).

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10 (11).

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a

superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto (12).

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita (13).

12 bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69 bis nonché l'articolo 54, comma 3 (14).

(1) Articolo modificato dall'art. 4 della l. 12.1.1977, n. 1; dall'art. 7 della l. 13.9.1982, n. 646 e dall'art. 4 bis del d.l. 22.4.1985, n. 144, conv., con modif., dalla l. 21.6.1985, n. 297 e, successivamente, sostituito dall'art. 11 della l. 10.10.1986, n. 663.

(2) La Corte cost., con sent. 5-16.3.2007, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, ove interpretato nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da esso previste.

(3) La Corte cost., con sent. 4-11.7.1989, n. 386, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata.

(4) Comma interpretato autenticamente dall'art. 14-bis del d.l. 8.6.1992, n. 306, nel senso che la disposizione ivi contenuta nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.

(5) Comma modificato dall'art. 7, c. 1, d.lgs. 2.10.2018, n. 123. Nella precedente versione la disposizione era così formulata: «Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».

(6) Comma inserito art. 10 bis, c. 1, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., dalla l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, l. 27.5.1998, n. 165.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. c), d.l. 23.12.2013, n. 146, conv., con modif., dalla l. 21.2.2014, n. 10.

(9) Comma inserito dall'art. 78, c. 1, lett. c), d.lgs. 10.10.2022, n. 150.

(10) Comma sostituito dall'art. 2, c. 2, l. 27.5.1998, n. 165. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. d), d.l. 23.12.2013, n. 146, conv., con modif., dalla l. 21.2.2014, n. 10.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, c. 1, lett. e), d.l. 23.12.2013, n. 146, conv., con modif., dalla l. 21.2.2014, n. 10.

(12) La Corte cost., con sent. 15-29.10.1987, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

(13) Comma modificato dapprima dall'art. 4-vicies semel, c. 1, d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con modif., dalla l. 21.2.2006, n. 49, e in seguito dall'art. 1, c. 7, l. 9.1.2019, n. 3. Nella formulazione antecedente a tal modifica, la disposizione recitava: «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa». Infine, il comma è stato così modificato dall'art. 78, c. 1, lett. c), d.lgs. 10.10.2022, n. 150.

(14) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, l. 19.12.2002, n. 277.

54. Liberazione anticipata (1). – 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per

ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso (2).

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca (2).

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

(1) Articolo modificato dall'art. 5 della l. 12.1.1977, n. 1 e, successivamente, così sostituito dall'art. 18 della l. 10.10.1986, n. 663.

(2) Comma modificato dall'art. 5, c. 2, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), conv., con modif., in l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186), a decorrere dal 10.8.2024.

La Corte cost., con sent. 17-23.5.1995, n. 186, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

69 bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata (1).

– 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, c. 2, l. 19.12.2002, n. 277 e successivamente sostituito dall'art. 5, c. 3, d.l. 4.7.2024, n. 92 (G.U. 4.7.2024, n. 155), a decorrere dal 5.7.2024, conv. con modif. in l. 8.8.2024, n. 112 (G.U. 9.8.2024, n. 186). Il testo precedentemente in vigore era: «1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30 bis».

Finito di stampare nel mese di settembre 2024 da Grafica 080 SRL
Via dei Gladioli, 6 - Zona Industriale – 70026 Modugno (BA)
Per conto di Merita Edizioni – Torino



*Grazie alla pubblicazione di questo libro,
l'associazione Paulownia Piemonte Nazionale
pianterà un albero in Italia.*
www.paulowniapiemonte.it

Questo libro è stato prodotto con carta certificata PEFC

